



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 19-09-2025**

**OGGETTO:** MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG B82D261433 - CUP C41F25000120006)

**AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**  
Ufficio: Sistema Informativo per l'Innovazione e la Transizione Digitale

**OGGETTO: MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG B82D261433 - CUP C41F25000120006)**

## **IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Visto l'avviso pubblico rivolto ai Comuni per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 –Investimento 2.2. Subinvestimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

Vista la candidatura presentata in data 06/03/2025 relativa alla misura 2.2.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) Enti Terzi - Comuni”, con la quale è stato richiesto di partecipare al predetto avviso pubblico - CUP C41F25000120006, al fine di definire gli interventi tecnologici per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità, sancite dal Decreto Interministeriale 26/09/2023, che individuano le modalità telematiche di interscambio finalizzate alla comunicazione e al trasferimento dati tra i sistemi informatici del SUAP e i sistemi informatici di tutte le Amministrazioni interessate, ivi compresi gli uffici comunali diversi dal SUAP (c.d. Enti Terzi);

Dato atto che il suddetto adeguamento è necessario per assicurare che le comunicazioni e il trasferimento dei dati tra la piattaforma di back-office SUAP e le piattaforme di back-office Enti Terzi avvengano in modo telematico e standardizzato;

Preso atto dell'accettazione della candidatura e del decreto di finanziamento nr. 58593733 del 18/04/2025 con la quale vengono assegnati al Comune di Rho euro euro 13.726,28;

Premesso che gli obiettivi principali dell'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) sono:

- Garantire uniformità recependo la modulistica unificata standardizzata;
- Sicurezza nello scambio informatico delle informazioni tra SUAP e amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi;
- Definizione delle regole di interoperabilità per le componenti strutturali accreditate ad operare all'interno del Sistema informatico degli sportelli unici (SSU);
- Registrazione delle informazioni relative alle pratiche presentate e del loro stato di avanzamento nell'iter istruttorio;

Considerato che:

- il presente progetto è, nell'ambito del PNRR, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- prevede la costituzione di una piattaforma back-office Enti Terzi, nel rispetto delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità e in conformità alla normativa vigente, che può essere utilizzata indistintamente da tutti gli uffici dell'ente coinvolti nei procedimenti SUAP;
- non prevede la costituzione né l'adeguamento delle componenti di front-office e back-office SUAP;

Visto che l'importo del contributo, stabilito in forma forfettaria, è riconosciuto al soggetto attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso;

Considerato che il soggetto attuatore è tenuto:

- a dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dagli allegati alla procedura;
- a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida in materia;
- a rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- ad assicurare l'individuazione del fornitore, secondo i tempi indicati negli allegati alla procedura, a far data dalla notifica del decreto di finanziamento di cui all'art. 10 comma 6 dell'Avviso, fornendo le informazioni richieste nella apposita sezione della “Piattaforma”;

- a trasmettere tempestivamente, mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma, e comunque entro i termini massimi indicati negli allegati alla procedura, la data di stipula del contratto con il fornitore nonché il nominativo CF/P.IVA dello stesso e tutte le informazioni richieste in merito al fornitore stesso, compreso il rispetto del principio del DSNH ove applicabile;
- a garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Atteso che il Comune di Rho ha in uso la piattaforma "ArchiWeb" della Società STARCH SRL via Crocefisso 2, 20876 – Ornago (MB), Partita Iva: 00873010961, che gestisce lo Sportello telematico edilizia (SUE), lo Sportello telematico attività produttive (SUAP) e l'ufficio Commercio;

Tenuto conto che la Società STARCH SRL è l'unica proprietaria dei predetti software applicativi forniti in licenza d'uso, e che, quindi, in grado di garantire l'interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

Considerato che:

- è necessario procedere alla contrattualizzazione del servizio di cui sopra;
- il prodotto è disponibile all'interno della piattaforma di e-procurement MePa Codice per ODA - AWET\_04 - per un importo pari a euro 9.560,00 + IVA 22%, con fornitore STARCH SRL via Crocefisso 2, 20876 – Ornago (MB), Partita Iva: 00873010961;

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice) e il correttivo al medesimo codice di cui al D.Lgs. n. 209/2024;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento l'adeguamento ArchiWeb, quale componente "Ente Terzo", alle specifiche tecniche secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 dell'Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi – Comuni;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Rilevato, preliminarmente come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero;

Visto l'art. 25, comma 2, del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per espletare le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad euro 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. n. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

Atteso che l'affidamento del servizio di che trattasi si qualifica quale affidamento sottosoglia per il quale trovano applicazione le norme di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 per cui è possibile procedere con affidamento diretto;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie di cui all'articolo 106;

Considerato che la procedura di affidamento in parola è soggetta a quanto stabilito dall'art. 52 D.lgs. n. 36/2023, per cui le autodichiarazioni rese dall'operatore economico saranno oggetto di verifica a campione previo sorteggio;

Richiamato l'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 in base a quale la Stazione appaltante, qualora in sede di verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Vista la regolarità della documentazione presentata acquisita al Protocollo Arrivo n. 57514/2025 del 26-08-2025 e la congruità dell'offerta economica dell'impresa STARCH SRL, per l'importo complessivo di euro 9.560,00, oltre IVA;

Constatato che l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze nel settore atteso che trattasi di operatore economico di primario rilievo nazionale e di chiara fama in relazione alla pluriennale operatività nel settore dei servizi informatici per la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto quindi di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 al seguente operatore economico: STARCH SRL via Crocefisso 2, 20876 – Ornago (MB), Partita Iva: 00873010961, per euro 9.560,00 per fornitura oltre euro 2.103,20 per Iva, per complessivi euro 11.663,20, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG B82D261433 e CUP C41F25000120006;

Evidenziato Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Sabina Stracquadanio, nominata con atto dirigenziale n. 75 del 21-08-2025;

Attestato che la sottoscritta e il RUP non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Dato atto che la somma di euro 13.726,28 relativa al finanziamento concesso, decreto di finanziamento nr. 58593733 del 18/04/2025, viene accertata nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 come segue: capitolo 1154 (titolo 2 tipologia 101 categoria 0101);

Dato atto che la spesa complessiva di euro 11.663,20 (euro 9.560,00 per fornitura + euro 2.103,20 per Iva), trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione

giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue: missione n. 8, programma n. 1, titolo n.1, macroaggregato n.103, cap. 16680;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.lgs. n. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Di procedere tramite OdA sul portale MePA di Consip all'acquisto del prodotto e dei servizi per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dalla società STARCH SRL via Crocefisso 2, 20876 – Ornago (MB), Partita Iva: 00873010961, verso il corrispettivo di euro 9.560,00 per fornitura, oltre euro 2.103,20 per Iva, per complessivi euro 11.663,20, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. Di dare atto che, qualora in conseguenza della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Rho per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
4. Di dare atto che il costo del servizio di cui sopra, pari ad euro euro 11.663,20 (euro 9.560,00 per fornitura + euro 2.103,20 per Iva), graverà sulle risorse provenienti da: Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 –Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”;
5. di dare atto che la somma di euro 13.726,28 relativa al finanziamento concesso, decreto di finanziamento nr. 58593733 del 18/04/2025, viene accertata nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 come segue: capitolo 1154 (titolo 2 tipologia 101 categoria 0101);
6. Di impegnare per l'affidamento in parola nel Bilancio di Previsione 2025-2027 la spesa complessiva di euro 11.663,20 (euro 9.560,00 per fornitura + euro 2.103,20 per Iva), imputandola alla missione n. 8, programma n. 1, titolo n.1, macroaggregato n.103, cap. 16680, dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'anno 2025 per euro 11.663,20;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, l'Amministrazione ha valutato di non applicare le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso art. 47, con riguardo all'obbligo, per l'operatore economico, di assicurare, in caso di affidamento, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia con riferimento alle

assunzioni da destinare all'occupazione femminile che a quella giovanile, in considerazione del modico valore dell'appalto e della sua breve durata;

10. Di dare atto che l'appalto è stato registrato con CIG B82D261433 e CUP C41F25000120006 e che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
11. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
12. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
13. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, delle fatture, preventivamente liquidate dal Responsabile del Servizio alla società STARCH SRL via Crocefisso 2, 20876 – Ornago (MB), Partita Iva: 00873010961;
14. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Sabina Stracquadanio, nominato con atto dirigenziale n. 75 del 21-08-2025.

Rho, 19-09-2025

Sottoscritta da  
*EMANUELA MARCOCCIA*

*Documento firmato digitalmente*